

CCLIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 1968

• 0 •

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le foreste demaniali della Regione Sarda».
(89) (Discussione e approvazione):

USAI	5322
MARCIANO	5323
MEDDE	5324
ARRU, relatore	5325
CATTE, Assessore all'agricoltura e foreste	5326
(Votazione segreta)	5333
(Risultato della votazione)	5333

Proclamazione a consigliere e giuramento di Giuseppe Congia e Walter Angioi:

PRESIDENTE	5321
CONGIA	5322
ANGIOI	5322

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

TORRENTE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Proclamazione a consigliere e giuramento di Giuseppe Congia e di Walter Angioi.

PRESIDENTE. In seguito alle dimissioni degli onorevoli Girolamo Sotgiu e Rafaele Sanna Randaccio è stato dato incarico alla Giunta permanente delle elezioni di accertare da

gli atti elettorali quali fossero i candidati maggiormente votati dopo l'ultimo dei proclamati eletti nella lista numero 2 e nella lista numero 6 della circoscrizione elettorale di Cagliari. Il Presidente della Giunta delle elezioni, con nota odierna, ha comunicato quanto segue:

«Dal verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cagliari, la Giunta ha constatato che: a) nella lista numero 2, avente il contrassegno "Falce e Martello e stella su due bandiere con scritta P.C.I.", il candidato maggiormente votato tra i non eletti è Congia Giuseppe il quale ha conseguito 3.914 voti di preferenza; b) nella lista numero 6, avente il contrassegno "Bandiera italiana rigida sorretta da asta con lancia e scritta P.L.I.", il candidato maggiormente votato tra i non eletti è Angioi Walter, che ha conseguito voti 3.281 di preferenza. Questo comunico ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno del Consiglio».

Pertanto proclamo consiglieri regionali i signori Giuseppe Congia e Walter Angioi.

Poichè essi sono presenti in aula li invito a presentarsi e a prestare giuramento.

Leggo la formula del giuramento: i consiglieri Angioi e Congia risponderanno con la parola «Giuro»:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del

V LEGISLATURA

CCLIII SEDUTA

27 MARZO 1968

bene inseparabile dello Stato e della Regione».

CONGIA (P.C.I.). «Giuro».

ANGIOI (P.L.I.). «Giuro».

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale all'Azienda per le foreste demaniali della Regione Sarda». (89)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, numero 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le foreste demaniali della Regione sarda»; relatore l'onorevole Arru.

Dichiaro aperta la discussione generale. E iscritto a parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, sullo stato giuridico del personale dell'Azienda per le foreste demaniali, propone una serie di modifiche alla legge regionale del 1964, che noi riteniamo valide.

Riteniamo però altrettanto validi i motivi che ci portano a chiedere la sospensione della discussione di esso e il suo rinvio in Commissione per uniformare lo stesso ai disegni e proposte di legge sui cosiddetti casi anomali che sono stati approvati dalla prima Commissione. Ciò perchè le modifiche che con questo disegno di legge vengono proposte non sono altro che soluzioni di anomalie che anche nell'Azienda per le foreste demaniali, come nella Regione sarda, sussistono in materia di personale. Questo ad evitare che provvedimenti parziali anzichè sanare le anomalie esistenti possano creare sperequazioni tra il personale degli Enti ed il personale della Regione, e quindi aprire nuove anomalie.

Noi non ci stancheremo mai di ripetere che gli ordinamenti giuridici, sia dal punto di vista normativo che economico, debbono essere unificati e debbono interessare tutti gli ap-

parati burocratici della Regione e degli enti para-regionali. Non è infatti ammissibile che possano esistere o sussistere sperequazioni tra i dipendenti di differenti corpi amministrativi che gravano tutti su un unico bilancio. Con questi provvedimenti parziali che di volta in volta vengono proposti al Consiglio per la loro approvazione, si ha l'impressione che la Giunta manchi di una volontà politica per affrontare in modo definitivo il problema del personale della Regione e degli Enti pararegionali, con una visione organica che avvii, sul terreno costruttivo, i temi della riforma della pubblica amministrazione. Il disegno di legge in esame introduce invece tante e tali innovazioni, anche se giuste, che sono in contrasto con gli orientamenti prevalenti. Debbo elencare alcuni casi. La pianta organica degli impiegati del ruolo amministrativo prevede, per la carriera esecutiva, l'inizio della stessa carriera con la qualifica di archivista. Viene eliminata la qualifica di applicato e applicato aggiunto. Questo in contrasto con quanto era previsto nella legge regionale 20 ottobre 1964, numero 24, e con quanto è previsto nella carriera dei dipendenti dell'Amministrazione regionale. Per questa categoria pare più opportuno lo sblocco delle qualifiche partendo sempre dalla qualifica di applicato aggiunto; per gli impiegati di concetto è previsto uno sviluppo di carriera tale da consentire il raggiungimento del coefficiente 670 (pari alla qualifica di Ispettore generale) senza che a tale qualifica siano attribuite mansioni e responsabilità direttive all'interno dell'Azienda.

Altro caso è quello riguardante l'immissione in ruolo degli operai. Ci pare giusta la esigenza di incrementare il ruolo del personale operaio, ma quello che non si capisce è perchè si debba ricorrere all'istituto del soprannumero, quando sembra più logico e razionale istituire nell'apposita tabella organica tanti posti, quanti sono necessari per la sistemazione definitiva del personale ritenuto indispensabile (sempre però con il fermo proposito di non procedere, per il futuro, ad assunzioni irregolari). Altro discorso può essere fatto in relazione allo stato giuridico del perso-

V LEGISLATURA

CCLIII SEDUTA

27 MARZO 1968

nale salariato. Sotto il profilo normativo ed economico, esso è sostanzialmente diverso da quello del restante personale della Amministrazione regionale. Tale contrastante trattamento appare del tutto fuori luogo e, quindi, inaccettabile, specie se si considera che con questo disegno di legge si danno dei vantaggi ad altre categorie e si nega il diritto di perequazione normativa alla categoria che svolge mansioni importantissime per lo sviluppo dell'Azienda forestale. Posso aggiungere che tale principio è ormai presente anche nel disegno di legge per il personale operaio dell'Amministrazione regionale, disegno di legge che è già stato approvato dalla prima Commissione. A questo punto mi pare giusto sottolineare che le esigenze di funzionalità dell'Azienda non si soddisfano solo fissando dei contingenti numerici di personale e creando qualifiche, ma esigono un ordinamento che stabilisca funzioni e responsabilità amministrative.

Questa legge non solo non risolve e supera le incertezze sulla definitiva posizione del personale, ma lascia aperti e incerti gli aspetti fondamentali dello stesso buon andamento burocratico della Azienda. Tuttavia, poichè sono in giuoco più che giusti ed umani interessi di una larga parte del personale, abbiamo concordato, assieme a colleghi di altri gruppi, la presentazione di emendamenti in modo che il provvedimento sia reso più organico ed abbia le stesse caratteristiche del disegno di legge già approvato dalla prima Commissione per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale. *(Consensi a sinistra)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Marciano. Ne ha facoltà.

MARCIANO (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, nell'annunziare il voto favorevole al disegno di legge in discussione intendiamo dare il nostro contributo al miglioramento dello Stato giuridico e all'ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda. La legge in esame, migliorando le aspettative del personale tecnico, amministrativo e dei sa-

lariati permanenti, potenzia l'efficienza della Azienda demaniale, specie in vista degli importanti compiti che per il prossimo avvenire si intendono affidare ad essa. Alla stessa guisa noi vorremmo che si procedesse per gli organi tecnici tradizionali, ossia gli Ispettorati provinciali e forestali. In particolare per i primi si ritiene giunta l'ora di immettere nei ruoli quelle maestranze specializzate che allo stato attuale vanno disperse. Questi organi tecnici impiegano talora anni per formare elementi specializzati in tutti i settori (da quello zootecnico, a quello vitivinicolo, a quello agrumicolo) e poi, alla fine, queste maestranze magnifiche finiscono per essere attratte da altri campi. La Regione dovrebbe prevedere, istituire, così come ha fatto nell'Azienda demaniale per gli organi tecnici, un ruolo speciale per questo personale specializzato (che potremmo chiamare agenti tecnici). Sul piano operativo noi sappiamo che i tecnici, per quanto bravi, non sempre riescono a mungere, a innestare, a trasformare e a portare proprio in senso concreto quanto invece viene fatto magnificamente da queste maestranze specializzate. Ora, dovendo migliorare tutta l'agricoltura sarda, dovendo determinare appunto quelle nuove tecniche in seno alle diverse aziende di trasformazione, noi riteniamo che, per gli stessi concetti che sono stati assunti per il potenziamento dell'Azienda demaniale (che giustamente rivendica un ruolo per quel personale tecnico che da anni lavora nei cantieri di rimboschimento, nei cantieri-scuola, nei cantieri di lavoro e che si è formato, ormai, in modo veramente egregio) le maestranze che vengono formate dai corsi di aggiornamento da parte degli Ispettorati o da altri corsi similari, possano, alla fine, costituire un quadro, diciamo così, operativo tecnico da fornire quotidianamente alle diverse aziende sì da poter veramente agire in profondità.

Noi prendiamo lo spunto dalla approvazione di questa legge che serve (come abbiamo detto in precedenza) a soddisfare le giuste esigenze del personale dell'Azienda demaniale, specialmente in vista dei compiti sempre più importanti che andiamo ad essa affidan-

V LEGISLATURA

CCLIII SEDUTA

27 MARZO 1968

do, per richiamare l'attenzione sulla necessità di estendere la legge anche per il potenziamento degli organi tecnici, soprattutto per quanto riguarda quelle maestranze che fino a questo momento non sono state mai considerate. *(Consensi a destra)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Medde. Ne ha facoltà.

MEDDE (P.L.I.). Onorevole Presidente, colleghi consiglieri, noi liberali siamo lieti di annunciare il voto favorevole perchè siamo convinti della fondatezza delle considerazioni addotte a giustificazione del provvedimento in esame. Si tratta, infatti, di un atto di giustizia riparatrice contro i danni derivanti ad una benemerita categoria di funzionari, di impiegati ed operai che svolgono un ruolo altamente meritorio, dalla disciplina finora vigente che riguarda un settore tanto importante della nostra realtà isolana: prevenire, cioè e reprimere gli incendi, incrementare il nostro patrimonio boschivo. E' un atto, quindi, di doverosa fiducia, nel senso che con il presente disegno di legge si dà un assetto giuridico ad operai meritevoli ed altamente qualificati, che per molto tempo hanno prestato la loro opera alle dipendenze dell'amministrazione forestale e che non hanno potuto partecipare ai concorsi recentemente svoltisi per avere superato i limiti di età. Si tratta di elementi particolarmente meritevoli ed esperti, ripeto, che da molti anni esplicano come giornalieri mansioni di capo operaio e capo squadra, di operai particolarmente preparati ed addestrati al servizio di prevenzione e repressione degli incendi. E' un atto di riparazione anche per i qualificati funzionari dell'azienda regionale delle foreste trasitati nell'Amministrazione regionale con la stessa qualifica ed identico trattamento economico goduto al momento del passaggio. La ingiustizia però persiste perchè a questi funzionari non è stato attribuito il beneficio concesso ad altri provenienti dallo stesso Ministero dell'agricoltura o da altre amministrazioni, i quali hanno invece goduto del vantaggio dei due gradi superiori. Quindi personal-

mente sono del parere che sarebbe utile ed opportuno studiare la possibilità di aumentare l'organico dei salariati permanenti per renderlo operativamente più efficiente, e questo affermo anche in considerazione dell'istituendo parco nazionale del Gennargentu.

Altra osservazione che ritengo opportuna riguarda l'articolo 4 della norma transitoria, laddove è richiesto il requisito di dieci anni di servizio per poter essere collocati in soprannumero nella pianta organica dei salariati permanenti della azienda. I dieci anni, a parer mio, sembrano eccessivi, ritengo che basterebbero cinque, sei anni. Eccessivo mi pare anche il richiesto numero di 200 giornate: potrebbero bastare 150.

Per concludere vorrei cogliere l'occasione per chiedere alla Giunta, e particolarmente all'Assessore agli enti locali (assente regolarmente), se abbia o meno, come più volte richiesto dallo stesso sottoscritto, riordinato tutto il servizio antincendi, che sino all'anno scorso ha dato risultati totalmente negativi tanto da giustificare la domanda se sussista o meno l'opportunità di tenerlo ancora in vita. A mio parere sarebbe opportuno che le squadre antincendi fossero sottoposte alla direzione e controllo dell'Ispettorato regionale delle foreste, perchè sino a questo momento esse sono rimaste nella fase operativa in balia di se stesse, senza alcun controllo.

In occasione, infatti, della discussione del bilancio dell'anno scorso, ho chiesto e proposto che le squadre antincendi fossero costituite da persone selezionate, che avessero più spiccato il senso della responsabilità. E proponevo che questi elementi venissero scelti nelle categorie degli affittuari e dei proprietari, che sono le sole che hanno un diretto interesse sia a prevenire che a reprimere il fenomeno degli incendi. Purtroppo l'Assessore agli enti locali è assente. Io avrei gradito una sua precisazione se abbia o meno operato nel senso che da tutti i settori del Consiglio è stato richiesto circa il riordino del servizio antincendi. *(Consensi a destra)*.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discus-

V LEGISLATURA

CCLIII SEDUTA

27 MARZO 1968

sione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru, relatore.

ARRU (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente legge trova giustificazione nel provvedimento di rinvio subito dalla legge regionale 29 ottobre 1964, numero 24, sullo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale dell'azienda delle foreste demaniali della Regione sarda. Essa, cioè, non si pone come un atto nuovo e normativo di queste materie, ma è semplicemente conseguenza di altra legge che già disciplinava in modo autonomo la situazione del personale dipendente dall'azienda delle foreste demaniali. Ma poichè questa legge subì un rinvio per motivi che alla stessa Amministrazione regionale apparvero fondati, con il presente disegno di legge (poichè il Governo aveva ritirato i motivi di rinvio) si tendeva ad attuare quei rimedi necessari a rendere funzionale ed applicabile integralmente la già approvata legge regionale 29 ottobre 1964, numero 24. Ogni sua connessione pertanto con la legge generale sul personale non era da attuarsi in considerazione di questo fatto e in considerazione che si tratta di legge che già da tempo era stata esaminata ed approvata dalla competente Commissione.

In sostanza la legge intende soltanto ed unicamente occuparsi del personale della azienda delle foreste demaniali e le modifiche riguardano essenzialmente gli articoli 5 e 6 della citata legge numero 24 del 29 ottobre 1964. Cioè essa modifica gli articoli 5 e 6 per quanto riguarda i concorsi da indirsi per la copertura dei posti iniziali dei funzionari del ramo tecnico-amministrativo, riguarda altresì la posizione giuridica del direttore tecnico-amministrativo dell'azienda, riguarda una ristrutturazione della pianta organica del personale e prevede una norma transitoria in virtù della quale il personale salariato dell'azienda viene incrementato in certa misura, dando la possibilità ad esso di trovare una sistemazione in ruolo che prima non era possibile conseguire. Con l'articolo 2 della presente legge si è inteso precisare che i posti messi a concorso sono (ciò che non era detto nel-

la legge originale) quelli di grado iniziale. E' stata altresì corretta una particolare situazione, cioè che in caso di mancata copertura dei posti messi a concorso questi sarebbero stati coperti con personale comandato dallo Stato o dalla Regione ma per un periodo di tempo determinato. Nella precedente legge questo non era specificato, tant'è che questo personale poteva essere preso e comandato e rimanere indefinitamente alle dipendenze dell'Amministrazione regionale senza una precisa posizione giuridica. Qui si è invece stabilito che in caso di mancata copertura di questi posti messi a concorso, questo personale venga comandato dallo Stato o dalla Regione e temporaneamente rimanga in servizio alle dipendenze dell'azienda forestale, ma per un periodo non superiore, in ogni caso, ai cinque anni.

Si è altresì definita con l'articolo 3 la posizione giuridica del direttore tecnico-amministrativo. Nella precedente legge sembrava che la direzione tecnico-amministrativa non dovesse essere tenuta da una sola persona, ma potesse essere tenuta da due persone, una per il ramo amministrativo e una per il ramo tecnico. Con la presente legge si è stabilito che il direttore tecnico amministrativo dell'Azienda sia un'unica persona che compendi le due funzioni e al quale viene attribuito il grado, che prima non era precisato, di ispettore generale capo.

Si prevede altresì che i direttori provinciali dell'azienda conseguano il grado di ispettore generale e che agli stessi, in caso di assenza del direttore tecnico-amministrativo, vengano conferite (a qualcuno di questi) le funzioni stesse di direttore tecnico-amministrativo, per un periodo temporaneo, in caso di impedimento. In caso di assenza totale, nel caso che il direttore tecnico-amministrativo, per una ragione o l'altra, venga a mancare, è previsto che questo posto, se nella sede di prima applicazione è stato coperto per chiamata, possa essere coperto, o attraverso pubblico concorso, o tra gli ispettori generali provinciali dell'azienda delle foreste demaniali, oppure attraverso un concorso tra i laureati in scienze forestali.

Con l'articolo 4 poi si è inteso incrementa-

V LEGISLATURA

CCLIII SEDUTA

27 MARZO 1968

re numericamente l'organico del personale della azienda delle foreste demaniali nella misura del 25 per cento. Secondo un emendamento che sarà presentato, questo incremento del 25 per cento, anzichè andare in soprannumero, entrerà definitivamente nei ruoli; si prevede infatti un ampliamento dei ruoli del personale salariato. Sembra questa una questione, oltre che necessaria per il potenziamento numerico dell'azienda (la quale esplica funzioni di grande importanza per il patrimonio forestale della Sardegna), opportuna perchè si prevede che questo personale (da lungo tempo in servizio alle dipendenze della azienda foreste demaniali, con lodevole attività e con riconosciuto zelo) attraverso questa norma transitoria, nella misura in cui è previsto nei regolamenti organici, possa essere soddisfatto in quelle che sono le sue legittime aspirazioni.

La legge pertanto si colloca autonomamente in una visione di indipendenza da tutte le altre leggi che riguardano il personale della Regione ed ha la funzione esclusiva di disciplinare la posizione giuridica del personale per rendere attuabili *in toto* quelle che erano le disposizioni della legge 29 ottobre 1964, numero 24, che fino a questo momento aveva trovato soltanto parziale applicazione. (*Consensi al centro*).

FRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come già il relatore ha messo in evidenza, questo disegno di legge di cui proponiamo l'approvazione nasce dalla necessità di superare alcune perplessità sorte in seno al Governo in occasione dell'approvazione della legge numero 24, che allora venne rinviata (poi il Governo rinunciò al rinvio, ma formulò alcune osservazioni delle quali questo disegno di legge adesso tiene conto). Si portano modifiche soltanto all'articolo 5 e all'articolo 6. C'è nuova la norma transitoria per la quale sono state fatte alcune osservazioni, soprat-

tutto per ciò che riguarda il numero delle giornate richieste. Indubbiamente la media di 200 giornate e lo stabilire il minimo di 150 giornate potrebbe creare degli inconvenienti in quanto si potrebbe trovare qualche dipendente che, pur avendo prestato servizio per un numero sufficiente di anni, si trovi, per cause dovute non a sua colpa, ad avere una interruzione nella prestazione d'opera. Perciò si potrebbe, senza recare alcun pregiudizio, ridurre le 200 giornate anche a 150 e stabilire il minimo invece che in 150, per esempio, in 100 giornate.

Anche l'immissione, non dico nei ruoli in soprannumero, ma nei ruoli, non reca nessun inconveniente, nessuna difficoltà all'azienda, che nel suo bilancio ha un articolo 40 per il personale temporaneo occasionale e un articolo 5 per il personale permanente; si tratterebbe soltanto di spostare i fondi da un capitolo all'altro. Ciò comunque non porterebbe nessun rilevante aggravio di carattere finanziario, anche se la percentuale del 25 per cento prevista venisse aumentata lievemente.

Per queste ragioni io ritengo che si tratti di un disegno di legge che si riferisce ad una questione aperta con la legge numero 24 alla quale sono stati mossi dei rilievi e che esso appunto intende chiudere. Non poteva il disegno di legge affrontare una questione di carattere generale, anche se questa esigenza rimane presente, sia per quanto riguarda il personale di tutti gli istituti controllati dalla Regione, sia anche per quel personale tecnico che opera alla dipendenza degli Ispettorati o di altri enti. Sono questioni che l'Amministrazione regionale potrà affrontare in altra occasione.

Per ciò che riguarda la tabella organica vorrei precisare che il prevedere per la carriera esecutiva l'inizio da archivista, non è una modifica della precedente tabella; in effetti si tratta di un errore materiale nel testo trasmesso. Con queste modifiche che mi pare già previste in alcuni emendamenti la Giunta propone l'approvazione del disegno di legge. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il pas-

saggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRAU, Segretario:

Art. 1

Alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, concernente lo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale dipendente dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda sono apportate le modifiche di cui agli articoli e tabelle organiche seguenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRAU, Segretario:

Art. 2

L'art. 5 viene sostituito dal seguente:

«Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda provvede, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo, a bandire i pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle tabelle organiche in relazione alle esigenze del servizio.

I pubblici concorsi sono banditi per il grado iniziale di ciascuna carriera.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Presidente del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio medesimo, secondo le norme previste per la assunzione nei ruoli del personale della Amministrazione regionale.

I vincitori del concorso sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

I posti della tabella organica rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui

ai commi precedenti possono essere ricoperti con personale dello Stato o della Regione.

Il comando è a titolo temporaneo e verrà a cessare non appena i posti saranno coperti dai vincitori dei successivi concorsi. Tale comando non potrà avere una durata superiore ai cinque anni».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRAU, Segretario:

Art. 3

L'art. 6 viene sostituito dal seguente:

«In sede di prima applicazione della presente legge, il direttore tecnico-amministrativo può essere assunto per chiamata diretta da parte del Consiglio di amministrazione.

Successivamente il direttore tecnico amministrativo verrà nominato previa deliberazione del Consiglio di amministrazione o a scelta tra i Direttori di Ufficio provinciale di amministrazione aventi il grado di ispettore generale ovvero per pubblico concorso tra tecnici laureati in scienze forestali.

Il Consiglio di amministrazione della Azienda, in caso di indisponibilità del direttore tecnico-amministrativo, può affidare temporaneamente le funzioni di questo ad uno dei direttori di ufficio provinciale di amministrazione.

L'incarico di reggere temporaneamente un ufficio provinciale di amministrazione può essere conferito dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda a funzionario del ruolo tecnico della carriera direttiva purchè abbia qualifica non inferiore ad Ispettore superiore.

I requisiti specificati al primo comma del presente articolo sono richiesti per la ammissione al concorso per il grado iniziale della carriera direttiva del personale tecnico».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Arru. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA

CCLIII SEDUTA

27 MARZO 1968

ARRU (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, sui requisiti specificati al primo comma del presente articolo c'è un errore materiale, perchè i requisiti in effetti sono stabiliti al secondo comma. Proporrei pertanto una sospensione di alcuni minuti al fine di consentire un esame dell'articolo.

PRESIDENTE. D'accordo. Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 55, viene ripresa alle ore 19 e 15)

PRESIDENTE. E' pervenuto un emendamento sostitutivo parziale a firma Arru - Usai - Dessanay così formulato: «All'ultimo comma dell'articolo 3 sostituire le parole dove è detto "al primo comma" con le parole "al secondo comma"». Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.), *relatore*. Non c'è bisogno di illustrare. Si tratta di un errore materiale già rilevato che viene corretto con un emendamento formale.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 4

Coloro che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e che abbiano prestato per alme-

no dieci anni la loro opera nei lavori comunque gestiti dagli Ispettorati forestali ed Uffici amministrazione foreste demaniali della Sardegna, possono essere collocati in soprannumero nella pianta organica dei salariati permanenti della Azienda nella misura del 20 per cento dei posti in organico.

La prestazione deve essere avvenuta con una media annuale non inferiore alle 200 giornate ed un minimo di 150 giornate all'anno espletando lodevolmente e con continuità mansioni di fiducia.

Il giudizio relativo alla qualifica del lavoro prestato dovrà risultare da certificato rilasciato dall'Ispettorato regionale forestale, esaminata la documentazione purchè abbia qualifica non inferiore ad Ispettore superiore.

I requisiti specificati al primo comma del presente articolo sono richiesti per la ammissione al concorso per il grado iniziale della carriera direttiva del personale tecnico».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Puddu Piero - Arru. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Art. 4 (sostitutivo totale) Coloro che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e che abbiano prestato per almeno 10 anni la loro opera nei lavori comunque gestiti dagli Ispettorati forestali ed Uffici amministrazione foreste demaniali della Sardegna, possono essere collocati nella pianta organica dei salariati permanenti dell'Azienda fino alla concorrenza dei posti vacanti di cui alla tabella seconda della pianta organica della presente legge. La prestazione deve essere avvenuta con una media annuale non inferiore alle 200 giornate ed un minimo di 150 giornate. Il lavoro prestato dovrà risultare da certificato rilasciato dagli uffici alle cui dipendenze il lavoro è stato compiuto. La graduatoria degli aspiranti sarà formulata in base al numero complessivo delle giornate di lavoro prestate ed in caso di parità tenendo conto di eventuali titoli preferenziali previsti dalle leggi dello Sta-

V LEGISLATURA

CCLIII SEDUTA

27 MARZO 1968

to che regolano i pubblici concorsi. Il collocamento in organico avverrà con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda previa conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo secondo la graduatoria di cui al comma precedente. Le norme di inquadramento di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale salariato dell'Azienda che almeno da un anno prima della entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sia incaricato dei lavori di manutenzione del parco demaniale della Villa presidenziale, e per il quale sono riservati due posti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.), *relatore*. Con questo emendamento, signor Presidente, la tabella organica del personale salariato dell'azienda prevede 100 unità e ciò perchè anzichè collocarlo in soprannumero, il 20 per cento del personale (che sarebbero 20 unità di quelle previste dalla tabella organica) viene inquadrato nei ruoli.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

ARRU (D.C.), *relatore*. Vorrei far rileva-

re che nell'emendamento c'è un errore materiale. Laddove si dice: «del personale salariato» si dovrebbe aggiungere «giornaliero».

PRESIDENTE. Aggiungeremo la parola in sede di coordinamento.

Si dia lettura dell'articolo 5.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 5

Alle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 4 e 5 del bilancio dell'Azienda, anno 1967, e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. La Giunta?

PERALDA (P.S.U.), *Assessore alle finanze*. La Giunta pensa che non occorra un emendamento. Si intende il bilancio del 1968.

PRESIDENTE. Si intenda come se avessimo letto i capitoli 4 e 5 del bilancio dell'azienda per l'anno 1968.

Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella.

FRAU, *Segretario*:

Tabella I

PIANTA ORGANICA IMPIEGATI

Direttore Tecnico-Amministrativo

Ispettore Generale Capo n. 1

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di Concetto

Segretario superiore o ragioniere superiore n. 1

Segretario capo o ragioniere capo } n. 2

Segretario principale o ragioniere principale }

Primo segretario o primo ragioniere . . . }

Segretario o ragioniere } n. 3

Segretario aggiunto o ragioniere aggiunto }

Vice segretario o vice ragioniere . . . }

Totale n. 6

CARRIERA ESECUTIVA

Archivista superiore } n. 2

Archivista capo }

Primo archivista } n. 5

Archivista }

Totale n. 7

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Commesso capo n. 2

Commesso }

Usciere capo } n. 5

Usciere }

Inserviente }

Totale n. 7

RUOLO TECNICO

CARRIERA DIRETTIVA

a) Direttore di Ufficio provinciale di amministrazione.

Ispettore generale } n. 3

Ispettore capo }

b) Ispettore addetto alla Direzione della Azienda od Uffici provinciali di amministrazione.

Ispettore capo }

Ispettore superiore }

Ispettore principale } n. 4

Ispettore }

Ispettore aggiunto }

Totale n. 7

CARRIERA DI CONCETTO

Coadiutore principale n. 1

Coadiutore superiore } n. 3

Coadiutore capo }

Primo coadiutore }

Coadiutore } n. 6

Coadiutore aggiunto }

Vice coadiutore }

Totale n. 10

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Agente tecnico capo } n. 8

Agente tecnico }

Totale n. 8

TABELLA II

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI
PERMANENTI

A) Operai:

Capi operai	n. 5
Categoria I — Specializzati	n. 35
Categoria II — Qualificati.	
Categoria III — Comuni	

B) Guardie giurate:

Guardia giurata capo	n. 40
Guardia giurata scelta	
Guardia giurata	
Totale	n. 80

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento sostitutivo totale Usai - Puddu Piero - Arru. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario:

«TABELLA I.a - PIANTE ORGANICHE IMPIEGATI

Direttore tecnico-amministrativo

Ispettore generale capo	n. 1
-----------------------------------	------

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto

Segretario superiore o ragioniere superiore	n. 1
Segretario capo o ragioniere capo	n. 2
Segretario principale o ragioniere principale.	
Primo Segretario o primo ragioniere	n. 3
Segretario o ragioniere	
Segretario aggiunto o ragioniere aggiunto	
Vice Segretario o vice ragioniere	n. 6
Totale	

Carriera esecutiva

Archivista superiore	n. 3
Archivista capo	
Primo Archivista	n. 4
Archivista	
Applicato	
Applicato aggiunto	n. 7
Totale	

Carriera del personale ausiliario

Commesso superiore (coeff. 193)	n. 3
Commesso capo	
Commesso	n. 4
Usciere Capo	
Usciere	
Inserviente	n. 7
Totale	

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva

a) Direttore di Ufficio provinciale di Amministrazione.

Ispettore Generale	n. 3
Ispettore capo	

b) Ispettore addetto alla Direzione dell'Azienda od Uffici provinciali di amministrazione.

Ispettore capo	n. 4
Ispettore superiore	
Ispettore principale	
Ispettore	
Ispettore aggiunto	n. 7
Totale	

Carriera di concetto

Coadiutore principale	n.	1
Coadiutore superiore	}	n. 3
Coadiutore capo		
Primo coadiutore	}	n. 6
Coadiutore		
Coadiutore aggiunto		
Vice coadiutore		
		n. 10

Carriera del personale ausiliario

Agente tecnico superiore (Coeff. 193)	n.	3
Agente tecnico capo	}	n. 5
Agente tecnico		
		n. 8

TABELLA II.a - PIANTA ORGANICA DEI
SALARIATI PERMANENTI

A) Operai:

Capi operai	n.	15
Categoria I — specializzati	}	n. 35
Categoria II — qualificati		
Categoria III — comuni		

B) Guardie giurate:

Guardia giurata superiore (coeff. 193)	n.	15
Guardia giurata capo	}	n. 35
Guardia giurata scelta		
Guardia giurata		
		n. 100».

V LEGISLATURA

CCLIII SEDUTA

27 MARZO 1968

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

CATTE (P.S.U.), Assessore all'agricoltura e foreste. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Usai - Puddu Piero - Arru. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le Foreste Demaniali della Regione Sarda».

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	59
maggioranza	30
favorevoli	48
contrari	11
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angioi - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Biggio - Bernard - Cabras - Campus - Catte - Congia - Congiu - Costa - Defraia - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Frau - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Guaita - Iso-la - Latte - Lilliu - Lippi - Manca - Marciano - Masia - Medde - Melis Giovanni Battista - Melis Pietrino - Melis Pietro - Mocci - Nioi - Nuvoli - Occhioni - Pedroni - Peralda - Perantoni - Pettinau - Puddu Mario - Puddu Piero - Puligheddu - Ruiiu - Sanna - Serra - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1968